

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 <sup>(3)</sup>, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 <sup>(5)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1535/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino a oggi;

considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché altre disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari, alla politica agricola comune o all'applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee,

subordinano l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che occorre evitare che le suddette condizioni, le quali tradizionalmente si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli, siano differenti da uno Stato membro all'altro, ciò che sarebbe di natura tale da provocare disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata, come pure deviazione di traffico e di attività; che, pertanto, nell'interesse degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione;

considerando che, conformemente alla prassi abituale, è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all'interno della Comunità; che, inoltre, ai fini perseguiti dal presente regolamento, è opportuno disporre che, in caso di spedizione da uno Stato membro all'altro, la merce in questione sia scortata — sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime — dall'esemplare di controllo T 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/77 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci <sup>(7)</sup>;

considerando che, tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione particolare, gli importatori sono in grado, normalmente, di procedere all'immissione in libera pratica della merce con piena cognizione di causa; che, pertanto, la dichiarazione dell'assegnazione delle merci ad una destinazione particolare deve di norma avere carattere irreversibile; che tuttavia, quando per ragioni inerenti al titolare dell'autorizzazione oppure alla merce stessa non è stato possibile utilizzare la merce nella destinazione particolare prescritta, è opportuno prevedere la possibilità di ammettere la merce medesima al consumo normale oppure di consentirne l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o la distruzione sotto controllo doganale;

considerando che, d'altronde, è opportuno prevedere che una merce destinata a un'utilizzazione particolare sia classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che le è propria, anche se essa può ottenere un identico beneficio mediante classificazione in un'altra sottovoce; che tuttavia, in questo caso, le disposizioni del presente regolamento non devono essere applicate;

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare.

Il presente regolamento non si applica, tuttavia, alle merci che figurano nell'elenco di cui all'allegato.

2. Ogni merce destinata ad una utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile nell'ambito del regime della destinazione particolare non è inferiore a quello applicabile prescindendo da detta destinazione, deve essere classificata nella sottovoce tariffaria che prevede la destinazione particolare, senza applicare le disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per «importo dei dazi non riscossi» si intende la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione, risultanti dall'applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall'articolo 1, e l'importo dei dazi all'importazione esigibili in mancanza di un tale regime. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione, da parte delle autorità competenti, della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce.

Ai sensi del presente regolamento, sono considerati come «dazi all'importazione» tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

#### Articolo 3

1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo 1 è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'ammissione in libera pratica.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo:

- a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta;
  - b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta;
  - c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
  - d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c);
  - e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce a fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo.
3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.
4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti.

#### Articolo 4

1. Le autorità competenti possono, se lo ritengono opportuno, limitare la durata di validità dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3.
2. L'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3 può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento, ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità.
3. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l'importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta.

#### Articolo 5

La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti. Tuttavia, tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce.

### Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 11, qualora alla scadenza del termine previsto dall'articolo 5 la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta, l'importo dei dazi non riscossi deve essere versato, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili, alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l'immissione in libera pratica o, in caso di applicazione dell'articolo 9, è stata presa in carico per ultimo.

2. I cascami e i rottami che risultano necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare, sempreché la legislazione comunitaria non disponga diversamente.

3. In caso di necessità validamente provata dal titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all'articolo 1, primo comma con merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche.

Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso.

### Articolo 7

Le merci di cui all'articolo 1, primo comma possono essere oggetto di cessione all'interno della Comunità. Il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 3.

In deroga all'articolo 5, la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione; detto termine può, tuttavia, essere prorogato alle condizioni di cui all'articolo 5.

### Articolo 8

Le cessioni di merci all'interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti. Nella notificazione si deve, tuttavia, indicare chiaramente la data di cessione delle merci.

A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dal presente regolamento.

### Articolo 9

1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 1, primo comma da uno Stato membro all'altro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio competente dello Stato membro di parten-

za, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento (CEE) n. 2823/87.

2. Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci, a stampatello, una delle seguenti menzioni:

- DESTINO ESPECIAL
- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
- BESONDERE VERWENDUNG
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
- END USE
- DESTINATION PARTICULIÈRE
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- BIJZONDERE BESTEMMING
- DESTINO ESPECIAL

3. L'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci.

Su tale esemplare debbono figurare:

- nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello Stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata afferenti;
- nel riquadro 104, in stampatello, una delle seguenti annotazioni:
  - DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87
  - SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87
  - BESONDERE VERWENDUNG: VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87
  - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87
  - END USE: REGULATION (EEC) No 4142/87
  - DESTINATION PARTICULIÈRE: RÈGLEMENT (CEE) N° 4142/87
  - DESTINAZIONE PARTICOLARE: REGOLAMENTO (CEE) n. 4142/87
  - BIJZONDERE BESTEMMING: VERORDENING (EEG) nr. 4142/87
  - DESTINO ESPECIAL: REGULAMENTO (CEE) N° 4142/87;
- nel riquadro 106:
  - a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trova-

vano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata;

- b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale.

4. Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all'articolo 1, primo comma che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispeditone.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento (CEE) n. 222/77, gli obblighi del cedente, quali risultano dal presente regolamento, passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio doganale competente.

6. L'esemplare di controllo T 5 è rinviato senza indugio all'ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica «Osservazioni» del riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma con una delle seguenti menzioni:

- MERCANCIAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL  
CESIONARIO EL ..... (1)
- VARERNE STILLET TIL RÅDIGHED FOR MOD-  
TAGEREN DEN ..... (1)
- WAREN DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG  
GESTELLT AM ..... (1)
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΝ  
ΟΠΙΟΙΟ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ..... (1)
- GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE  
ON ..... (1)
- MARCHANDISES MISES À LA DISPOSITION DU  
CESSIONNAIRE LE ..... (1)
- MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONA-  
RIO IL ..... (1)
- GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN  
DEGENE DIE OVERNEEMT OP ..... (1)
- MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO  
CESSIONÁRIO EM ..... (1)

(1) Data di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

#### Articolo 10

L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa.

Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione dell'importo dei dazi non riscossi, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili.

#### Articolo 11

1. L'esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale, è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa.

In questo caso non è dovuto l'importo dei dazi non riscossi.

2. In caso di distruzione della merce, i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sono assoggettati ai dazi all'importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa.

#### Articolo 12

Per l'applicazione del presente regolamento, i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati come un solo Stato membro.

#### Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1535/77 è abrogato.

#### Articolo 14

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

#### Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

*Per la Commissione*  
COCKFIELD  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	— Cavalli:
0101 11 00	— — riproduttori di razza pura
0101 19	— — altri:
0101 19 10	— — — destinati alla macellazione
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10 00	— riproduttori di razza pura
0102 90	— altri:
	— — delle specie domestiche:
ex 0102 90 10	— — — Giovani bovini maschi destinato all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a
ex 0102 90 35	300 kg
ex 0102 90 37	
da	
ex 0102 90 31	— — — non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e
a	inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o
ex 0102 90 37	uguale a 420 kg per le femmine
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	— riproduttori di razza pura
0104	Animali vivi delle specie ovine o caprina:
0104 10	— della specie ovina:
0104 10 10	— — riproduttori della razza pura
0104 20	— della specie caprina:
0104 20 10	— — riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0201	Carni dette di «alta qualità» importate nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale
ex 0201 10 90	Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene
ex 0201 20 11	o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
ex 0201 20 31	Quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che
ex 0201 20 39	presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
ex 0201 20 51	Quarti posteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg —
ex 0201 20 59	aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
0202	Carni di animali delle specie bovina, congelate:
ex 0202	Carni dette di «alta qualità» importate nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale
ex 0202 20 30	Carni destinate alla trasformazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE)
ex 0202 30 10	n. 805/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>
ex 0202 30 50	
ex 0202 30 90	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%:
0402 29	— — altri:
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27%:

Codice NC	Designazione delle merci
0402 29 11	- - - - Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %
0406	Formaggi e latticini:
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:
0406 20 10	- - Formaggi di Glaris alle erbe (dette «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
0406 30 10	- - ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca
0406 40 00	- Formaggi a pasta erborinata
0406 90	- Altri formaggi:
0406 90 11	- - destinati alla trasformazione <sup>(2)</sup> - - altri:
0406 90 13	- - - Emmental
0406 90 15	- - - Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	- - - Bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine
0406 90 19	- - - Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	- - - Cheddar
0406 90 23	- - - Edam
0406 90 25	- - - Tilsit
0406 90 27	- - - Butterkäse
0406 90 29	- - - Kashkaval - - - Feta:
0406 90 31	- - - - di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
0406 90 33	- - - - altri
0406 90 35	- - - Kefalotyri
0406 90 37	- - - Finlandia
0406 90 39	- - - Jarlsberg - - - altri:
0406 90 50	- - - - Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 11	- di volatili da cortile: - - da cova:
0407 00 19	- - - di tacchine o di oche
0407 00 19	- - - altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0408 11	- Tuorli:
0408 11 90	- - essiccati:
0408 19	- - - altri
0408 19 90	- - - altri:
0408 19 90	- - - altri
0408 19 90	- - - altri:

Codice NC	Designazione delle merci
0408 91	— — essiccati:
0408 91 90	— — — altri
0408 99	— — altri:
0408 99 90	— — — altri
0701	Patate fresche o refrigerate:
0701 10 00	— da semina
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	— — Granturco dolce (zea mays var. saccarata):
0712 90 11	— — — ibrido, destinato alla semina
0806	Uve, fresche o secche:
0806 10	— fresche:
	— — da tavola:
	— — — dal 1° novembre al 14 luglio:
0806 10 11	— — — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 gennaio
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 90	— altro
1001 90 10	— — Spelta, destinata alla semina
1005	Granturco:
1005 10	— destinato alla semina:
	— — ibrido:
1005 10 11	— — — ibrido doppio e ibrido top-cross
1005 10 13	— — — ibrido a tre vie
1005 10 15	— — — ibrido semplice
1005 10 19	— — — altro
1006	Riso:
1006 10	— Risone (riso «paddy»):
1006 10 10	— — destinato alla semina
1007 00	Sorgo a grani:
1007 00 10	— ibrido, destinato alla semina
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:
1106 20	— Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
1106 20 10	— — denaturate
1201 00	Fave di soia, anche frantumate:
1201 00 10	— destinate alla semina
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	— con guscio:
1202 10 10	— — destinate alla semina
1204 00	Semi di lino, anche frantumati:
1204 00 10	— destinati alla semina

Codice NC	Designazione delle merci
1205 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 00 10	— destinati alla semina
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10	— destinati alla semina
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
1207 10	— Noci e mandorle di palmisti:
1207 10 10	— — destinati alla semina
1207 20	— Semi di cotone:
1207 20 10	— — destinati alla semina
1207 30	— Semi di ricino:
1207 30 10	— — destinati alla semina
1207 40	— Semi di sesamo:
1207 40 10	— — destinati alla semina
1207 50	— Semi di senapa:
1207 50 10	— — destinati alla semina
1207 60	— Semi di cartamo:
1207 60 10	— — destinati alla semina
1207 91	— altri:
1207 91 10	— — Semi di papavero nero o bianco:
1207 91 10 10	— — — destinati alla semina
1207 92	— — Semi di karité:
1207 92 10	— — destinati alla semina
1207 99	— — altri:
1207 99 10	— — — destinati alla semina
1701	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
1701 11	— Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1701 11 10	— — di canna:
1701 11 10 10	— — — destinati ad essere raffinati
1701 12	— — di barbabietola:
1701 12 10	— — — destinati a essere raffinati
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	— altri:
2106 90 10	— — Preparazioni dette «fondute»
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
2204 21	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
2204 21 10	— — In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2204 21 10 10	— — — altri:
2204 21 10 10 10	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:
2204 21 41	— — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal
2204 21 51	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol:
2204 21 51 10	— — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal
2204 29	— — altri:
2204 29 10	— — — altri:
2204 29 10 10	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:

Codice NC	Designazione delle merci
2204 29 41	- - - - - Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
2204 29 45	- - - - - Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni)
	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol:
2204 29 51	- - - - - Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
2204 29 55	- - - - - Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
2208 30	- Whisky: - - Whisky detto «Bourbon» presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	- - - inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	- - - superiore a 2 litri
2208 90	- altri: - - Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale al 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 31	- - - - - Vodka - - Altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 53	- - - - - Acquaviti: - - - - - altre
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	- Tabacchi non scostolati: - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley: tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 10 10	- - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 10 20	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland - - - Tabacchi «fire cured»
2401 10 41	- - - - del tipo Kentucky
2401 10 49	- - - - - altri
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»
2401 20 10	- - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 20 20	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland - - - Tabacchi «fire cured»
2401 20 41	- - - - del tipo Kentucky
2401 20 49	- - - - - altri
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare: - Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:
	- - - altri:
ex 2501 00 51	- - - - - denaturati

Codice NC	Designazione delle merci
ex capitolo 27: Diversi	Certe merci di cui alle note complementari 4, lettera n) e 5
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:
2707 10	– Benzoli:
2707 10 90	– – destinati ad altri usi
2707 20	– Toluoli:
2707 20 90	– – destinati ad altri usi
2707 30	– Xiloli:
2707 30 90	– – destinati ad altri usi
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano il 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:
2707 50 91	– – – Nafta solvente
2707 50 99	– – – altri
2707 99	– – altri:
2707 99 91	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
2710 00 11	– Oli leggeri:
2710 00 15	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 41	– – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11
2710 00 41	– Oli medi:
2710 00 45	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 61	– – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 41
2710 00 65	– – Oli pesanti:
2710 00 61	– – Oli da gas:
2710 00 65	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 65	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61
2710 00 71	– – Oli combustibili:
2710 00 71	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 75	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71
2710 00 91	– – Oli lubrificanti ed altri:
2710 00 91	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 93	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 91
2710 00 95	– – – destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
2711 12	– liquefatti:
2711 12	– – Propano:
2711 12	– – – Propano di purezza uguale o superiore al 99%:

Codice NC	Designazione delle merci
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi
	— — — altro:
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91
2711 13	— — Butano:
2711 13 10	— — — destinato a subire un trattamento definito
2711 13 30	— — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712 90	— altri:
	— — altri:
	— — — greggi:
2712 90 31	— — — — destinati a subire un trattamento definito
2712 90 33	— — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90	— altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	— — destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803
Capitolo 29	<b>Prodotti chimici organici</b>
2901	Idrocarburi aciclici:
2901 10	— saturi:
2901 10 90	— — destinati ad altri usi
2902	Idrocarburi ciclici:
2902 20	— Benzene:
2902 20 90	— — destinato ad altri usi
2902 30	— Toluene:
2902 30 90	— — destinato ad altri usi
2902 44	— — Miscele di isomeri dello xilene:
2902 44 90	— — — destinate ad altri usi
3102	Concimi minerali o chimici azotati:
3102 50	— Nitrato di sodio:
3102 50 10	— — Nitrato di sodio naturale
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:
3105 90	— altri:
3105 90 10	— — Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore al 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 10	— Ovoalbumina:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502 10 10	— — resa inadatta all'alimentazione umana
3502 90	— altri:
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
ex 3502 90 10	— — — rese inadatte all'alimentazione umana
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:
5911 20 00	— Veli e tele da buratti, anche confezionati
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8407 10	— Motori per l'aviazione:
8407 10 90	— — altri <sup>(3)</sup>
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:
8409 10	— di motori per l'aviazione:
8409 10 90	— — altre <sup>(3)</sup>
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:
	— Turboreattori:
8411 11	— — di spinta inferiore o uguale a 25 kN:
8411 11 90	— — — altri <sup>(3)</sup>
8411 12	— — di spinta superiore a 25 kN:
8411 12 90	— — — altri <sup>(3)</sup>
	— Turbopropulsori:
8411 21	— — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:
8411 21 90	— — — altri <sup>(3)</sup>
8411 22	— — di potenza superiore a 1 100 kW:
8411 22 90	— — — altri <sup>(3)</sup>
	— Parti:
8411 91	— — di turboreattori o di turbopropulsori:
8411 91 90	— — — altre <sup>(3)</sup>
8412	Altri motori e macchine motrici:
8412 10	— Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
8412 10 90	— — altri <sup>(3)</sup>
8412 90	— Parti:
	— — altre:
8412 90 30	— — — di propulsori a reazione diversi dai turboreattori <sup>(3)</sup>
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:
8803 10	— Eliche e rotori, e loro parti:
8803 10 90	— — altri <sup>(3)</sup>
8803 20	— Carrelli di atterraggio e loro parti:
8803 20 90	— — altri <sup>(3)</sup>
8803 30	— altre parti di aeroplani o di elicotteri:
8803 30 90	— — altre <sup>(3)</sup>
8803 90	— altre:
8803 90 99	— — altre <sup>(3)</sup>
Diversi	Prodotti di cui al titolo II, lettera B delle «Disposizioni preliminari» della nomenclatura combinata, a esclusione degli aeromobili civili e degli apparecchi al suolo per l'allenamento al volo

Codice NC	Designazione delle merci
Diversi	Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aeromobili, facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie autonome
Diversi	Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 e 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, come pure prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi (titolo II, lettera A delle «Disposizioni preliminari» e sottovoci da 8408 10 10 a 8408 10 90 della nomenclatura combinata)

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 24.

(<sup>2</sup>) L'inclusione di questa sottovoce s'intende in vista dell'obbligo della presentazione di un certificato nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai formaggi destinati alla trasformazione nella misura in cui altre regolamentazioni comunitarie non dispongono altrimenti.

(<sup>3</sup>) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aeromobili che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruiti nella Comunità.